

I.M.U. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01.01.2020

Modalità e termini

Il Ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n° 472 e s.m.

FINALITA' DEL RAVVEDIMENTO: Il ravvedimento consente di **regolarizzare** le violazioni in materia tributaria con l'applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che l'adempimento omesso o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini. Il ravvedimento presuppone l'assoluta spontaneità dell'atto da parte del contribuente e non è applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate **ispezioni o verifiche** o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza**.

La Legge 19.12.2019, n° 157 in sede di conversione del D.L. 26.10.2019, n° 124 ha introdotto l'art. 10-bis che ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 13 del D.Lgs 472/97 estendendo ai tributi locali le modalità di ravvedimento lungo e lunghissimo previste originariamente solo per i tributi erariali. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le violazioni in materia tributaria possono essere regolarizzate applicando sanzioni ed interessi come di seguito indicato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV.INTERMEDIO)	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)	Versamento oltre 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro l'anno	1/8 del 30% = 3,75% fisso	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. LUNGO)	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma entro 2 anni	1/7 del 30% = 4,28%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. LUNGHISSIMO)	Versamento oltre i 2 anni del termine di presentazione della dichiarazione e fino a 5 anni	1/6 del 30% = 5,00%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- DICHIARAZIONE OMESSA/TARDIVA

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Omessa dichiarazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza; - pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione; - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali, - se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00 	1/20 del 100 % = 5,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
PRESENTAZIONE TARDIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza; - pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione; - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali, - se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00 	1/10 del 100 % = 10,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento

- DICHIARAZIONE INFEDELE

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI (legali)
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza; - pagamento sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali. 	1/9 del 50% = 5,55%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione rettificativa entro termine della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione; - pagamento della sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali. 	1/8 del 50% = 6,25%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020		0,05%	Dm Economia 12/12/2019

MODALITA' DI VERSAMENTO

- Modello F24 utilizzando i relativi codici tributo di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12.04.2012 e barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.
- per l'I.M.U., in alternativa, può essere usato il bollettino di c/c n° 1008857615 intestato a Pagamento I.M.U., compilato in ogni sua parte, barrando l'apposito riquadro riservato al ravvedimento.

N.B. Dell'avvenuto ravvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi del Comune di Casoli allegando alla medesima una copia del bollettino di versamento.